

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5216

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONIVER, BUFFONI, MORONI, NOCI, ORCIARI, RENZULLI**

*Presentata il 9 novembre 1990*

### Ordinamento degli studi universitari sulla dinamica della persona

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge propone un complessivo riordino degli studi e degli istituti pubblici preposti all'insegnamento delle materie connesse con le attività sportive e l'educazione fisica.

Tali studi sono attualmente organizzati dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e da istituti parificati. Al termine dei corsi, gli studenti conseguono il diploma in educazione fisica che consente loro di esercitare la professione di insegnante.

È ormai largamente diffusa tra gli operatori del settore e nell'opinione pubblica la convinzione che tale titolo di studio non corrisponda appieno all'esigenza di potersi avvalere, anche in questo settore, di professionisti qualificati a livello universitario.

All'attività fisica e sportiva viene ormai attribuita una funzione non solo di carattere agonistico o spettacolare, bensì l'attività fisica viene sempre più frequentemente valutata in termini di benessere psicofisico.

All'insegnante viene perciò richiesta non solo la capacità di preparare l'individuo per l'esercizio di una disciplina sportiva, ma una più completa e generale preparazione che possa supportare le complesse esigenze espresse dall'individuo nella moderna società tecnologica, in particolare ora che siamo alle soglie dell'unificazione europea.

Si tratta dunque, in primo luogo, di dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini; ma è altresì necessario valutare la reale qualità di questa domanda, affinché i nuovi ordinamenti risultino duraturi

e rispondenti al rapido evolversi delle problematiche, e consentano livelli di qualità comparabili, a giusto titolo, con la legislazione comunitaria.

Gli studi e le analisi che hanno preceduto l'elaborazione della presente proposta di legge sollecitano oggi una particolare attenzione alla materia.

È a tutti ben presente la grande importanza sociale, ed ancor più commerciale, che lo sport riveste nel nostro Paese ed a livello internazionale. Per molti aspetti si tratta di una industria che produce eventi spettacolari e che richiede validi professionisti anche tra il personale tecnico e scientifico. Ma si tratta ancor più di una funzione promozionale, aperta a tutti, educativa, benefica, che coniuga il benessere fisico con quello psichico del cittadino.

Tra l'altro in molti settori sportivi la ricerca assume oggi una funzione significativa e, al pari di altri comparti economici, i risultati conseguiti sono oggetto di larga diffusione e divulgazione.

Questi importanti fenomeni non debbono però indurre a considerare la ricerca scientifica espressa dal settore sportivo esaustiva dei bisogni e delle aspirazioni di tutti i cittadini.

L'elemento umano, nei fattori psicologico, motivazionale e culturale, pur costituendo momento di studio e di ricerca, non è riconducibile ad interventi tecnologici o scientifici.

Per di più l'evoluzione delle strutture economiche e sociali provocheranno nei prossimi anni un rinnovato interesse collettivo per la persona e la sua umanità, al pari di quello riscontrato nell'ultimo secolo per la tecnologia e l'industria, vuoi anche per il maggior tempo libero che le società moderne consentono ai cittadini.

È evidente perciò la tendenza culturale a riscoprire le motivazioni filosofiche e rituali dello sport, ad individuare nuovi legami e nuove finalità tra movimento umano ed ambiente naturale, a ridurre in concetti generali la dinamica del corpo nelle sue espressioni lavorative, sanitarie, estetiche.

Emerge dunque una tendenza evolutiva del concetto tradizionale di educa-

zione fisica che sempre più necessita dell'abolizione di aggettivi, della ricerca dell'unità tra spirituale e materiale, tra cultura e dinamismo.

Le precedenti considerazioni prospettano certamente scenari in cui gli studi e le ricerche assumono un ambito culturale ampio ed approfondito e che richiedono un appropriato contesto universitario.

La presente proposta di legge istituisce infatti il nuovo corso di laurea in dinamica della persona ed il relativo dottorato di ricerca. La stessa denominazione intende estendere l'oggetto e la finalità dello studio a specifiche materie di carattere umanistico che consentano al laureato di comprendere e di poter intervenire con competenza rispetto alla complessa problematica connessa con il movimento della persona.

Questa impostazione consente inoltre di evitare discriminazioni nei confronti di handicappati e, in generale, di soggetti che potenzialmente possono divenire buoni educatori senza necessariamente risultare eccellenti atleti.

Il nuovo ordinamento previsto dalla presente proposta di legge ha per oggetto l'istituzione del nuovo corso di laurea in dinamica della persona. A tal fine vengono dettate le norme per istituire gli istituti universitari di dinamica della persona.

In particolare l'articolato della proposta di legge individua con l'articolo 1 le finalità che lo Stato intende perseguire attraverso il dispositivo legislativo.

Il comma 1 del suddetto articolo 1 riconosce l'importanza degli studi sulla dinamica della persona e sulla filosofia del movimento umano per lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini. L'aver evitato l'uso dei consueti termini quali educazione fisica, sport e scienze motorie è il risultato di una precisa scelta linguistica e culturale che riassume le considerazioni, proposte nella presente relazione, rivolte a bilanciare gli elementi scientifici e tecnici con quelli umanistici.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 definisce la strategia d'intervento articolata in più punti: la lettera a) istituisce i corsi di laurea in dinamica della persona; la

lettera *b*) favorisce la realizzazione di studi ed attività di ricerca nel campo; la lettera *c*) affronta il problema di assicurare sbocchi professionali e lavorativi ai laureati.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la soppressione dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e, al comma 2, si dettano le norme per il trasferimento del suo patrimonio e dei rapporti attivi e passivi ai nuovi istituti universitari di dinamica della persona.

I commi 1 e 3 dell'articolo 3 istituiscono il corso di laurea ed il dottorato di ricerca, che vengono svolti presso i nuovi istituti universitari di dinamica della persona. Il comma 2 del suddetto articolo 3 precisa la durata del corso di laurea, fissata in quattro anni. Il comma 3 definisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca in dinamica della persona, uniformandosi a quanto previsto per le altre facoltà universitarie. I commi 4, 5 e 6 provvedono ad adeguare le tabelle contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.

L'articolo 4 prevede che la localizzazione nel territorio nazionale dei nuovi istituti universitari sia determinata attraverso l'elaborazione di un piano nazionale. Alla redazione del piano provvede il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che si avvale, per gli aspetti tecnici, del Consiglio universitario nazionale e, per le valutazioni concernenti le possibilità occupazionali, del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 5 fissa i criteri per la redazione del piano di cui all'articolo 4. Il comma 1 dell'articolo 5 richiede una complessiva previsione delle risorse economiche necessarie; allo scopo gli elementi di valutazione riguardano: *a*) la previsione delle richieste di iscrizione ai nuovi corsi di laurea; *b*) la previsione degli sbocchi professionali e delle potenzialità occupazionali del settore; *c*) l'articolazione delle discipline di studio quale presupposto per la definizione delle esi-

genze di docenti; *d*) le esigenze di docenti; *e*) le esigenze di personale non docente, di attrezzature e di strutture. Il comma 2 del medesimo articolo 5, tenendo conto delle presenze di istituti parificati che, ai sensi della nuova disciplina, necessitano di trasformazioni funzionali e di eventuali inserimenti nell'ambito del settore pubblico, precisa che il piano deve proporre modalità di integrazione di tali strutture attraverso forme di convenzionamento.

L'articolo 6 elenca gli adempimenti a carico del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I provvedimenti elencati hanno carattere tecnico e necessitano di pareri ed indicazioni da parte del Consiglio universitario nazionale.

In particolare precisa gli interventi oggetto di decreto ministeriale, che riguardano: *a*) l'ordinamento degli studi del nuovo corso di laurea e l'individuazione delle materie fondamentali e complementari; *b*) la pubblicazione del piano delle localizzazioni e delle convenzioni previsto nell'articolo 5; *c*) la determinazione dell'onere complessivo a carico dello Stato; *d*) la determinazione delle esigenze complessive nella fascia dei professori ordinari e nella fascia dei professori associati; *e*) l'istituzione dei nuovi istituti universitari così come previsto dal piano delle localizzazioni; *f*) il numero complessivo degli studenti ammessi annualmente ai corsi e le modalità per la loro selezione; *g*) le modalità ed i criteri per la stipula delle convenzioni con gli *ex* ISEF parificati; *h*) l'approvazione di ciascuna convenzione; *i*) le procedure che i diplomati ISEF dovranno seguire per conseguire la laurea in dinamica della persona.

L'articolo 7 definisce l'ordinamento giuridico dei nuovi istituti universitari di dinamica della persona. Il comma 1 dell'articolo 7 attribuisce ai predetti istituti la personalità giuridica di diritto pubblico, riconoscendone l'autonomia, così come previsto dalla Costituzione, nell'ambito della legislazione vigente. Il comma 2 specifica i compiti di controllo del Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica nei riguardi dei nuovi istituti universitari; in particolare il Ministro esprime parere di legittimità sugli statuti e sui regolamenti approvati dagli istituti stessi. La proposta di legge non prevede ulteriori norme limitative e non indica particolari requisiti organizzativi e funzionali, riconoscendo l'autonomia dei suddetti istituti.

L'articolo 8 contiene le norme a favore dell'occupazione dei nuovi laureati. Il comma 1 dell'articolo impegna i comuni a riservare il 30 per cento delle aree destinate ad impianti sportivi e degli impianti comunali la cui gestione può, essere affidata in convenzione a cooperative costituite tra laureati nella nuova disciplina, ovvero a società la cui direzione tecnica sia affidata ai predetti soggetti. Il

comma 4 precisa i requisiti richiesti alle società ed alle cooperative di cui al comma 1. Il comma 5 prescrive che i corsi di addestramento alla pratica sportiva e quelli che comunque hanno per oggetto l'attività motoria, da chiunque organizzati, debbono svolgersi sotto la direzione e la diretta partecipazione di laureati in dinamica della persona.

L'articolo 9, infine, contiene le norme transitorie. Il comma 1 impegna il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a provvedere al nuovo inquadramento del personale docente e non docente di ruolo presso l'ISEF e gli istituti a questo parificati. Il comma 2 rinvia alle norme sull'istruzione universitaria per quanto non esplicitamente previsto nella presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### ISTITUZIONE DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI DINAMICA DELLA PERSONA

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. La Repubblica italiana riconosce che gli studi e le ricerche nel campo delle scienze motorie e della filosofia del movimento favoriscono il pieno sviluppo dell'individuo.

2. Al fine di promuovere le attività di cui al comma 1 e per assicurare che le attività didattiche, di ricerca e professionali che richiedono una formazione di livello universitario possano avvalersi di persone provviste di tale qualifica e preparazione la presente legge detta norme per:

a) l'istituzione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca presso gli istituti universitari per la dinamica della persona;

b) la promozione di studi e ricerche sulle scienze motorie, lo sport e la filosofia del movimento nei campi lavorativo, ludico ed educativo;

c) gli sbocchi occupazionali per i laureati in dinamica della persona.

##### ART. 2.

*(Soppressione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma).*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma è soppresso.

2. Il patrimonio del soppresso Istituto superiore di educazione fisica di Roma è trasferito al più vicino istituto universita-

rio di dinamica della persona, così come istituito ai sensi della presente legge, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso ISEF.

ART. 3.

*(Corso di laurea e dottorato di ricerca).*

1. Il corso di laurea in dinamica della persona si svolge presso gli istituti universitari di dinamica della persona istituiti ai sensi della presente legge.

2. Il corso ha la durata di quattro anni ed il diploma di laurea in dinamica della persona ha valore di qualifica accademica.

3. Il dottorato di ricerca in dinamica della persona, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal capo II del titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la laurea in dinamica della persona.

5. Alla tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Istituto universitario di dinamica della persona. — Laurea in dinamica della persona ».

6. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, viene aggiunta la tabella relativa alla laurea in dinamica della persona ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

ART. 4.

*(Pianificazione della localizzazione degli istituti universitari).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predispone entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un

piano nazionale per l'istituzione degli istituti universitari di dinamica della persona, assicurando la presenza di almeno un istituto per le regioni del nord, del centro, del sud, per la Sicilia e per la Sardegna.

2. Il piano è redatto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale e nel quadro delle previsioni occupazionali del settore determinate in accordo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### ART. 5.

*(Criteri per la redazione del piano).*

1. Il piano di cui all'articolo 4 prevede le risorse finanziarie ed umane necessarie al funzionamento degli istituti universitari di dinamica della persona, determinate sulla base di un complessivo dimensionamento che tenga conto:

a) della previsione riguardante l'entità della popolazione studentesca;

b) dei prevedibili o programmati livelli occupazionali;

c) delle discipline inserite nei corsi di laurea e di dottorato di ricerca;

d) delle conseguenti esigenze di professori di ruolo e di ricercatori;

e) delle conseguenti esigenze di personale non docente, di attrezzature, di strutture ed impianti funzionali.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere la possibilità di convenzioni con gli istituti ISEF parificati esistenti nel territorio.

#### ART. 6.

*(Competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).*

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca

scientifico e tecnologico, con propri decreti, sentito il Consiglio universitario nazionale:

a) determina l'ordinamento degli studi del corso di laurea in dinamica della persona con indicazione degli insegnamenti fondamentali e complementari da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto di laurea;

b) definisce il piano per la localizzazione nel territorio nazionale degli istituti universitari di dinamica della persona;

c) determina le complessive risorse economiche necessarie al funzionamento degli istituti universitari di dinamica della persona istituiti ai sensi della lettera b);

d) determina la dotazione organica complessiva della fascia dei professori ordinari e della fascia dei professori associati presso gli istituti universitari di dinamica della persona, prevedendo anche le relative norme transitorie per il passaggio dei dipendenti dei disciolti ISEF alla università;

e) istituisce gli istituti universitari di dinamica della persona;

f) determina il numero di posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno del corso di laurea, complessivamente per il territorio nazionale e per ciascun istituto universitario di dinamica della persona;

g) determina i criteri, i tempi, le modalità ed i requisiti per il passaggio, attraverso convenzioni, dei rapporti attivi e passivi degli istituti ISEF pareggiati allo Stato;

h) approva le convenzioni di cui alla lettera g);

i) determina le modalità per il conseguimento della laurea in dinamica della persona da parte dei soggetti che hanno conseguito il diploma ISEF.



## CAPO II.

ORDINAMENTO  
DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI  
DI DINAMICA DELLA PERSONA

## ART. 7.

*(Ordinamento giuridico).*

1. Gli istituti universitari di dinamica della persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed esplicano la loro autonomia entro i limiti fissati dalla presente legge e nel rispetto dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

2. Gli statuti ed i regolamenti degli istituti universitari di dinamica della persona sono trasmessi da detti istituti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che esercita il controllo di legittimità. In assenza di rilievi gli statuti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 8.

*(Interventi a favore dell'occupazione).*

1. I comuni favoriscono lo sviluppo di società di persone e di cooperative tra coloro che sono in possesso di laurea in dinamica della persona e di società di capitali la cui direzione tecnica sia affidata a laureati in dinamica della persona, riservando per dette società il trenta per cento delle aree destinate, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impianti sportivi da realizzare in convenzione con enti privati, nonché degli impianti che possono essere affidati in gestione ad enti privati.

2. È fatto altresì obbligo ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti di costituire una sezione tecnica per lo sport da affidare a laureati in dinamica della persona.

3. L'Istituto per il credito sportivo vincola, sul proprio bilancio, il 10 per cento delle risorse per investimenti, a favore delle società e delle cooperative di cui al comma 1 per la costruzione e la gestione degli impianti sportivi.

4. Le società e le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso di adeguati requisiti organizzativi, finanziari e gestionali.

5. I corsi e le attività finalizzate all'avviamento ed addestramento sportivo, quelle di educazione fisica e quelle che comunque hanno per oggetto l'attività motoria, stabilmente organizzate da enti pubblici o privati che a qualsiasi titolo abbiano il contributo dello Stato, vengono svolti sotto la responsabilità e con la diretta partecipazione di soggetti che abbiano la laurea in dinamica della persona.

#### ART. 9.

*(Norme transitorie).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il nuovo inquadramento del personale docente ed amministrativo di ruolo in servizio presso l'ISEF.

2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.